

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

68° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1986

Presidenza del Vice Presidente SPITELLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifica all'articolo 2 della legge 16 maggio 1977, n. 230, recante modifiche alla legge 21 febbraio 1963, n. 491, sull'assegnazione in uso di immobili del patrimonio dello Stato e vendita delle relative scorte all'Università degli studi di Pisa» (561), d'iniziativa dei senatori Pacini ed altri

«Modifica dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 491, concernente la subconcessione ad enti pubblici di ricerca di alcuni terreni assegnati all'Università di Pisa» (1404), d'iniziativa dei deputati Labriola ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 1404; assorbimento del disegno di legge n. 561)

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i>	Pag. 1, 2, 3
ACCILI (DC)	2
FALCUCCI, <i>ministro della pubblica istruzione</i>	2
PANIGAZZI (PSI)	2
ULIANICH (Sin. Ind.)	2
VALITUTTI (PLI)	2

I lavori hanno inizio alle ore 12,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifica all'articolo 2 della legge 16 maggio 1977, n. 230, recante modifiche alla legge 21 febbraio 1963, n. 491, sull'assegnazione in uso di immobili del patrimonio dello Stato e vendita delle relative scorte all'Università degli studi di Pisa» (561), d'iniziativa dei senatori Pacini ed altri

«Modifica dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 491, concernente la subconcessione ad enti pubblici di ricerca di alcuni terreni assegnati all'Università di Pisa» (1404), d'iniziativa dei deputati Labriola ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 1404; assorbimento del disegno di legge n. 561)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*.
L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 491, concernente la subconcessione ad enti pubblici di ricerca di alcuni terreni assegnati all'Università di Pisa», d'iniziativa dei deputati Labriola, Da Mommio e Spini, già approvato dalla Camera dei deputati.

Sulla stessa materia è iscritto all'ordine del giorno anche il seguente disegno di leg-

ge: «Modifica all'articolo 2 della legge 16 maggio 1977, n. 230, recante modifiche alla legge 21 febbraio 1963, n. 491, sull'assegnazione in uso di immobili del patrimonio dello Stato e vendita delle relative scorte all'Università degli studi di Pisa», d'iniziativa dei senatori Pacini, Angeloni e Martini.

Data l'identità della materia, propongo che i due disegni di legge siano discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Riferirò io stesso sui disegni di legge.

Il disegno di legge n. 561, relativo all'Università di Pisa, è stato presentato dai senatori Pacini ed altri l'8 marzo 1984. Successivamente, e precisamente il 24 giugno 1985, è pervenuto dalla Camera dei deputati un disegno di legge analogo, il n. 1404, di iniziativa degli onorevoli Labriola ed altri. È una materia che — in astratto — avrebbe potuto essere disciplinata da un provvedimento di carattere amministrativo, ma dato che è stata già regolata da un provvedimento di carattere legislativo deve essere integrata o modificata con provvedimento analogo.

L'amministrazione dello Stato ha concesso in uso all'Università di Pisa alcuni terreni della tenuta di Tombolo, che era in dotazione della Corona, per lo svolgimento di attività scientifiche e di ricerca. Nella legge vigente (legge 21 febbraio 1963, n. 491, come modificata dalla legge 16 maggio 1977, n. 230) si dice che queste attività possono essere svolte direttamente dall'Università di Pisa o dal Consiglio nazionale delle ricerche; la proposta che viene fatta, e che proviene dalla stessa Università in accordo anche con la regione Toscana ed altri organismi, è quella di consentire che, oltre al Consiglio nazionale delle ricerche, anche altri enti pubblici possano utilizzare i terreni in questione al fine di svolgere delle attività scientifiche di ricerca ed anche di più vasta portata, che potrebbero generare l'attuazione di piani rispondenti alle finalità dell'Università e creare inoltre nuova occupazione.

Per giungere rapidamente all'entrata in vigore del provvedimento, proporrei di accogliere il testo del disegno di legge pervenuto dalla Camera, che tra l'altro è molto simile a

quello presentato al Senato. Devo dire che anche il senatore Pacini, che è uno dei proponenti del disegno di legge n. 561, si è espresso favorevolmente. Personalmente, ritengo che la norma sia formulata in modo tale da poter essere accettata senza dubbi di sorta.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ULIANICH. Signor Presidente, sono perfettamente d'accordo con quanto ella ha detto ed intendo quindi annunciare il voto favorevole del mio Gruppo al disegno di legge n. 1404.

VALITUTTI. Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 1404, ritenendo senz'altro assorbito in esso il disegno di legge n. 561.

PANIGAZZI. Signor Presidente, anch'io voglio preannunciare il mio voto favorevole. Vorrei solo chiedere un breve chiarimento, e cioè vorrei sapere se si tratta di una parte o di tutti i terreni della tenuta in questione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Si tratta di tutti i terreni che si trovano a destra della via Vecchia Livornese; ad ogni modo nel fascicolo di documentazione relativo al disegno di legge n. 1404 è allegata la piantina.

PANIGAZZI. Ottenuto questo chiarimento, ripeto che il disegno di legge trova il mio completo assenso.

ACCILI. Signor Presidente, vorrei esprimere il mio voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Comunico alla Commissione che sono pervenuti i prescritti pareri favorevoli al disegno di legge n. 1404.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

In qualità di relatore non ho altro da aggiungere.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il

7^a COMMISSIONE

68° RESOCONTO STEN. (5 febbraio 1986)

Governo esprime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 1404 ed esprime inoltre compiacimento per l'unanimità dei consensi.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*.
Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Propongo che a base dell'esame venga preso il disegno di legge n. 1404.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge n. 1404:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 491, come modificato dall'articolo 2 della legge 16 maggio 1977, n. 230, è sostituito dal seguente:

«I beni predetti non possono essere in nessun caso subconcessi, con la sola eccezio-

ne dei terreni situati ad est della via Vecchia Livornese e soltanto per attività scientifiche del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca per attività di interesse generale conformi ai programmi di didattica e di ricerca dell'Università di Pisa».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge n. 1404 nel suo articolo unico.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge n. 561 resta assorbito.

I lavori terminano alle ore 12,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ANTONIO RODINÒ DI MIGLIONE